

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.

(L. 190/2014 art. 1 commi 611 - 614)

PREMESSA

Gli interventi normativi degli ultimi anni del legislatore non solo nazionale ma anche provinciale, hanno dimostrato una tendenziale assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni, sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e vincoli sulla loro organizzazione, per cui sempre più le società a capitale pubblico sono destinatarie di una disciplina che presenta notevoli profili di specialità rispetto a quella generale applicabile alle società commerciali. L'art. 8 della **L.P. 27 dicembre 2010, n. 27** (legge finanziaria per il 2011) dispone che la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e organismi strumentali. Il comma 3 del medesimo articolo, prevede in particolare che vengano definite alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali quelle indicate alla lettera c), vale a dire *“la previsione che gli enti locali, che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali, impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”*. Il **20 settembre 2012** è stato quindi sottoscritto tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali il **Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali** in attuazione del sopra richiamato art. 8, comma 3, lett. e) L.P. 27/2010, con il quale viene fissato il principio per cui anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica. Tale Protocollo impone agli enti locali, che in qualità di soci controllano in via diretta, singolarmente o insieme ad altri enti locali, società di capitali, ad esclusione di quelle quotate in borsa e di quelle partecipate dalla Provincia Autonoma di Trento per la maggioranza del capitale, di adottare delle misure nei confronti di tali società finalizzate al contenimento della spese indicate nel Protocollo, oltre ad altre misure considerate dagli stessi enti locali opportune per garantire una loro equilibrata gestione. Il Protocollo del 20 settembre 2012 è costituito da 7 articoli:

- l'art. 1 *“Oggetto ed ambito di applicazione”*: individua quali enti e quali società ne sono destinatari, in particolare stabilisce che *“nel caso in cui il controllo sulla società sia riconducibile a un insieme di enti locali, tra i medesimi enti, deve essere adottato uno specifico accordo, per consentire il rispetto del Protocollo. L'accordo deve in particolare indicare le modalità organizzative e operative per consentire l'attuazione del Protocollo e a tal fine indicare, tra le altre cose, l'ente locale che in nome e per conto di tutti deve rapportarsi con la società”*;
- l'art. 2 *“Direttive relative agli indirizzi e al controllo sulla gestione delle società”*: dispone delle puntuali direttive per garantire l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività di indirizzo, di vigilanza e controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle loro società;
- l'art. 3 *“Direttive generali per il controllo e per il contenimento delle spese”*: prevede che gli enti locali fissino dei limiti alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché per le spese di carattere discrezionale;
- l'art. 4 *“Direttive per il controllo e per il contenimento delle spese delle società in house”*: stabilisce che siano gli enti locali ad autorizzare le nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle

società in house e stabilisce dei limiti ai compensi per il personale dirigenziale, per lo straordinario e per i viaggi di missione;

- l'art. 5 “*Compensi ai componenti dei consigli di amministrazione*” e l'art. 6 “*Numero dei componenti del consiglio di amministrazione*”: fissano rispettivamente dei limiti ai compensi e al numero dei componenti il consiglio di amministrazione delle società;

- l'art. 7 “*Compensi all'organo di controllo e compensi per la revisione legale dei conti*”: individua un tetto massimo ai compensi dell'organo di controllo e per la revisione legale dei conti.

Si ricorda infine che il citato protocollo stabilisce che, con riferimento a ciascuna società controllata, gli Enti valutano l'opportunità di imporre misure eccedenti quelle minime fissate nel protocollo medesimo.

Le misure contenute nel Protocollo sono state successivamente integrate dall'art. 4, comma 3, lettera f) della **L.P. 27 dicembre 2012, n. 25** (legge finanziaria per il 2013) che ha introdotto nuove disposizioni destinate agli organismi controllati dagli enti locali finalizzate, nello specifico, al contenimento della spesa per il personale: si prevede che le società possano assumere personale con contratto a tempo indeterminato solo qualora vengano rispettate due condizioni:

- il numero massimo di assunzioni consentito corrisponda alle unità di personale a tempo indeterminato cessato durante il 2013 o il 2012;

- la spesa per il personale relativa al 2013 sia in ogni caso inferiore alla spesa per il personale relativa al 2011, al netto degli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi o individuali in essere;

La sopra citata legge finanziaria per il 2013, contiene inoltre una previsione per le aziende speciali e per le istituzioni per cui fino a quando saranno individuate nei loro confronti delle specifiche misure, trovano applicazione le direttive e i vincoli per il contenimento e il controllo della spesa destinati alle società in house, contenuti nel *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* del 20 settembre 2012.

La L.p. 1/2014 (legge finanziaria per il 2014), ha confermato con l'art. 5 gli obblighi di contenimento delle spese già vigenti e con l'art. 7 ha escluso la possibilità di attribuire compensi per gli amministratori di enti locali che, dopo tale legge, saranno nominati componenti di organi di amministrazione di società partecipate dagli enti locali di appartenenza.

Alla normativa sopra ricordata, si aggiunge, sempre a livello locale, il “**Protocollo di intesa sulla Finanza Locale**” **siglato il 10.11.2014**, il quale dispone che il Piano di miglioramento dei Comuni includa una parte dedicata agli organismi partecipati nella quale, partendo dalla fotografia della situazione esistente, il Comune individui eventuali misure per il contenimento e per la razionalizzazione delle spese, in particolare con riferimento agli organismi così detti in house. Tale prescrizione ricalca quanto a suo tempo disposto dal “*Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali*”, siglato il 20 settembre 2012 e di cui si è fatto cenno sopra.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

La **Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015)**, all'art. 1, commi da 611 a 614 detta disposizioni volte ad avviare, dal 01 gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

La normativa sopra richiamata è applicabile anche agli enti locali della nostra Regione e quindi anche allo scrivente Ente.

PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE

Il comma 612 della citata legge dispone che i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni interessate devono a tal fine definire ed approvare entro il **31 marzo 2015** un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredata di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Entro il **31 marzo 2016**, gli organi di cui al primo periodo dovranno predisporre una **relazione sui risultati conseguiti** da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ORGANI COINVOLTI

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera h) del terzo comma dell'articolo 26 del TULROC che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "costituzione e partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata". Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, tali deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del Sindaco.

ATTUAZIONE

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per expressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile.

RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE

Quanto sopra premesso, il nostro Ente detiene attualmente le seguenti società/partecipazioni societarie:

1. 10,943 % in **Fiemme Servizi s.p.a.**, società interamente pubblica che gestisce il ciclo dei rifiuti per i Comuni di fiemme, compresa la relativa tariffazione;
2. 0,027 % in **Trentino Riscossioni S.p.a.**, società interamente pubblica che gestisce le procedure di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e quindi anche della Comunità;

3. 0,027 % in **Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.**, società interamente pubblica che gestisce il servizio di trasporto pubblico (i Comuni di Fiemme sono titolari del servizio pubblico di trasporto intercomunale di Fiemme che gestiscono per il tramite della Comunità);
4. 0,027 % in **Informatica Trentina S.p.a.**, società interamente pubblica che gestisce i servizi informatici, anche per il Comune;
5. 0,42 % nel **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, che si occupa dei servizi strumentali allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti locali del Trentino e quindi anche della Comunità. Il Consorzio a' sensi art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento;
6. 3,0 % in **Azienda Per il Turismo della Valle di Fiemme S.c.a.r.l.**, società a prevalente capitale privato che svolge attività di promozione turistica in cui la partecipazione complessiva degli enti locali al capitale sociale raggiunge la quota del 30%. Per quanto riguarda l'Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme, l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno di essi nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8, recante Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento, emanata dalla PAT nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo. Il mantenimento della partecipazione societaria di conseguenza è come tale legittimo a prescindere dal comma 27 della L. 244/2007;
7. 0,36 % in **Primiero Energia S.p.a.**, società a prevalente capitale pubblico essendo controllata per quasi il 54% (53,942%) dall'Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati di Primiero A.C.S.M. S.p.a. (società che si occupa della produzione e della distribuzione di energia elettrica interamente a capitale pubblico, posseduta dagli otto Comuni del Primiero, da altri quattro Comuni trentini e da Sovramonte, Comune della Provincia di Belluno), per circa l'11% da società partecipate da comuni, per circa il 16% da comuni singoli e per il rimanente 19% da Dolomiti Energia S.p.a., società a prevalente partecipazione pubblica. Primiero Energia S.p.a. si occupa esclusivamente di produzione di energia elettrica. L'articolo 1 delle norme di attuazione dello statuto regionale di autonomia in materia di energia (D.P.R. 26.03.1977, n. 235) attribuisce agli enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli enti locali o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale. Pertanto la partecipazione si può ritenere consentita direttamente dalle norme di attuazione dello statuto di autonomia in materia di energia, sopra richiamate. E' utile comunque evidenziare che la partecipazione in Primiero Energia fu decisa nel quadro di accordi tra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e i singoli comuni interessati, che avevano lo scopo da un lato di rendere compartecipi i comuni geograficamente interessati dalle opere elettriche al ristoro dei danni conseguenti al degrado ambientale provocato dai bacini idrici d'accumulo, dall'altro di responsabilizzarli nella politica di gestione di una fonte di approvvigionamento energetico di primaria importanza per l'economia locale. Alle stregua di queste ultime considerazioni la partecipazione può essere autorizzata in quanto l'attività della società è qualificabile come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune, in quanto rilevante per la promozione dello sviluppo economico e sociale della popolazione locale.

E' da rilevare infine che **nessuna** delle società partecipate sopra indicate da 1. a 6. possiede partecipazioni in altre società (**c.d. partecipazione indiretta**). Tale fatto è positivo in quanto riduce

i rischi per la finanza pubblica dovuti all'assenza di un potere di intervento diretto e, in generale, di minori poteri di governante.

CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE

Avuto riguardo alla prescrizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 lett. a), b) e c) della L. 190/2014, esposti in premessa, analizzando puntualmente i singoli criteri, emerge che:

sub a): le attività espletate dalle sopra richiamate società **1, 2, 3, 4 e 5** sono da ritenersi **indispensabili** al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente, anche alla luce del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali di data 7.8.2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa (Relazione Cottarelli), che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione);

Tra le attività indicate in detta tabella, i servizi pubblici a rete: sono indicati espressamente e si fa riferimento unicamente a: servizio idrico integrato, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporto pubblico locale e per l'energia elettrica la nota in calce precisa: “ Potrebbe essere considerata l'esclusione da questo elenco di gas ed elettricità, per lo meno a partire da una certa data (2016 o 2017) “. Ne consegue che per il Commissario questi sono gli unici servizi a rete e pertanto solo ad essi si applicherà la normativa di cui all'art. 3 e 3 bis del D.L. 138/2011.

Sono poi indicati i Servizi Amministrativi (esclusivamente per uso interno delle amministrazioni controllanti): in tale attività rientra la gestione di servizi strumentali rivolti a favore dell'ente locale che spaziano dai servizi informatici (gestione di software) e hardware (reti telematiche ecc.) fino a ricomprendere servizi di amministrazione con riferimento alle società Holding in quanto società dedicate alla più efficiente gestione delle società partecipate, come da diffusa esperienza già da tempo registrata nel nostro Paese. Fra i servizi amministrativi devono essere ricomprese le attività direttamente o indirettamente rivolte alla gestione /erogazione di funzioni amministrative quali ad esempio la gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali dell'ente locale.

La locuzione “non indispensabili” rafforza quanto già disposto nell'art. 3 comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m. (finanziaria 2008). Preme infatti ricordare che secondo l'art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono : (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso. Ora secondo la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l'ampiezza della classe dei servizi pubblici.

sub b): dall'analisi sulle singole società risulta che nessuna delle sopra richiamate società **1, 2, 3, 4, e 5** è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

sub c): dall'analisi sulle società partecipate risulta che nessuna delle sopra richiamate società **1, 2, 3, 4, e 5** svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. Pertanto non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

sub d): il criterio si applica solo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e riguarda pertanto solo le società **1 e 3**. In entrambi i casi il bacino di utenza di tali società corrisponde all'Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla Provincia Autonoma di Trento con art. 13 bis della L.p. 3/2006.

sub e): Per quanto riguarda la partecipazione del Comune alle società Trentino Riscossioni S.p.a., Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. e Informatica Trentina S.p.a., si precisa che trattandosi di società di sistema il cui controllo è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni,

Peraltro è da ricordare che per effetto dell'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, *“al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale”*. Ciò vale anche per le sopra richiamate società **2, 3 e 4**.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., si ricorda che Il Consorzio a' sensi art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive non si applicano a tale società.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune all'Azienda Per il Turismo della Valle di Fiemme S.c.a.r.l., trattasi di società a prevalente capitale privato, che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale i Comuni di Fiemme detengono una quota minoritaria e non posseggono una “golden share”. La partecipazione dei soci pubblici si limita al conferimento di una quota annuale proporzionata al capitale sociale posseduto ma con tale partecipazione si realizzano forme aggregative pubbliche – private che contribuiscono allo sviluppo socio economico della valle.

Pertanto si ritiene non possibile, da parte delle amministrazioni partecipanti per legge, dar luogo a piani operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 della L. 190/2014.

Peraltro si evidenzia che l'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5 ha previsto che il centro di servizi relativo alle società partecipate della P.A.T., sopra citato, possa erogare i propri servizi anche alle aziende di promozione turistica e che dal rapporto sulle società partecipate del Ministero Economia e Finanza di data 7.8.2014 risulta che la società nel 2012 (ultimo dato conosciuto) presenta un Return On Equity (R.O.E)(vedi nota *) positivo, pari a 5,04%.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune in **Primiero Energia S.p.a.**, si tratta di società che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale il Comune di Tesero detiene una quota minoritaria. La partecipazione non comporta conferimenti annuali di capitale. L'ultimo bilancio approvato (esercizio 2013) evidenzia in R.O.E. positivo (25% R.O.E. lordo) e un patrimonio netto di circa € 37.000.000,00.

Pertanto si ritiene non possibile, da parte delle amministrazioni partecipanti, dar luogo a piani operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 della L. 190/2014.

Per quanto riguarda **Fiemme Servizi spa**, anch'essa risponde al modello dell'in house providing secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 6/2004.

Si ricorda che detta società è stata creata per la gestione del servizio rifiuti e della relativa tariffazione, servizio poi affidato da ciascun Comune alla società, con apposito contratto di servizio. Relativamente a tale servizio, unica attività esercitata dalla società, si evidenzia, peraltro che:

- a differenza di quanto avviene in altre realtà, il servizio svolto in valle di fiemme viene finanziato unicamente attraverso un sistema di tariffe/prezzi a carico degli utenti del servizio, ed è organizzato con modalità che portano alla minimizzazione dello smaltimento in discarica dei rifiuti, attraverso la raccolta differenziata che al 31.12.2014 si è attestata sul 86,4 %.
- il controllo sul servizio da parte dei Comuni è esercitato oltre che attraverso lo strumento contrattuale (contratto di servizio) e regolamentare (regolamento servizio e regolamento tariffa), anche con l'esame ed approvazione da parte dei Comuni, a norma di legge, del relativo piano finanziario annuale con le conseguenti tariffe, e con un sistema semestrale di report sulla società e sull'andamento del servizio;

Dal rapporto sulle società partecipate del Ministero Economia e Finanza di data 7.8.2014 risulta che la società nel 2012 presentava un Return On Equity (R.O.E) (vedi nota *) positivo, pari a 5,04% e nel 2013 (ultimo dato disponibile), presentava un Return On Equity (R.O.E) positivo, pari a 0,4% .

Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 lett. e), nonchè per adempiere a quanto previsto dal **Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali** di data **20 settembre 2012**, si rinvia a quanto stabilito nell'allegata Relazione tecnica che in data 17 marzo 2015 è stata approvata dai rappresentanti degli enti soci riuniti nella Conferenza dei Sindaci.

Tesero, 19 marzo 2015

Il SINDACO

* **Definizione di "ROE (Return On Equity)"** ROE = Risultato netto / Capitale proprio

Esprime la redditività complessiva dei mezzi propri, vale a dire quanti euro di utile netto l'impresa ha saputo realizzare per 100 euro di capitale di rischio. Poiché il valore al numeratore comprende i risultati realizzati sulle diverse aree della gestione, l'indicatore può essere considerato riassuntivo della economicità complessiva, cioè dell'efficienza e dell'efficacia con cui l'alta direzione ha condotto l'intero processo gestionale. Il ROE è, infatti, influenzato dalle scelte compiute nell'ambito della gestione caratteristica, ma anche dalle decisioni relative alla gestione finanziaria, patrimoniale, accessoria e dalle disposizioni fiscali. Rappresenta, in modo sintetico, l'ammontare delle risorse generate dall'attività dell'impresa e ne approssima il livello di autofinanziamento potenziale raggiungibile attraverso la ritenzione degli utili netti; da questo punto di vista esprime il tasso di sviluppo degli investimenti sostenibile senza modificare il coefficiente di indebitamento, a meno di dividendi o di altre variazioni del capitale proprio. Il valore soglia che può indicare un segnale di pericolo può essere individuato nel 2%. Valori di eccellenza possono ritenersi quelli superiori al 5 -6%. Il valore del ROE, se elevato, influenza positivamente la capacità dell'impresa di reperire nuove risorse a titolo di capitale proprio, per cui non può che essere considerato positivamente ai fini della nostra analisi.